CONVENZIONE

TRA

LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "LORENZO MIGLIORINI"

E

LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA,
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PERUGIA,
I TRIBUNALI DI PERUGIA, TERNI, SPOLETO

PREMESSO

- che con delibera del Senato Accademico del 23 maggio 2000 e del Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2000, è stata istituita presso l'Università degli Studi di Perugia la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Lorenzo Migliorini" (di seguito Scuola) in attuazione del Decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;
- che il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, all'art. 37, recante "Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie" dà la facoltà ai capi degli Uffici giudiziari di stipulare convenzioni con le scuole di specializzazione per le professioni legali per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso i medesimi Uffici del primo anno di corso;
- che l'art. 4, commi 1 e 6, del Decreto Interministeriale n. 537/99 stabilisce che alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame e che la Commissione giudicatrice sia composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio;
- che la Corte d'Appello di Perugia e i Tribunali del distretto, in relazione alle loro concrete esigenze organizzative hanno manifestato l'interesse allo svolgimento delle attività formative previste dal suddetto Decreto legge;
- che è già stata sottoscritta in data 5 luglio 2012 una convenzione tra gli Uffici Giudiziari del Distretto e la Scuola di Specializzazione, che appare opportuno formalmente rinnovare, per tener conto delle modifiche alla geografia giudiziaria e alla organizzazione universitaria nelle more intervenute;
- che la Corte di Appello di Perugia assume con la presente convenzione il ruolo di coordinamento dell'organizzazione e del reclutamento dei candidati alla formazione professionale riservandosi l'assegnazione di ciascuno degli aventi diritto in considerazione della preferenza espressa dagli stessi, alla medesima Corte di Appello e ai vari Tribunali del distretto.

Tutto ciò premesso, si conviene:

Art. 1
(Accesso alla formazione professionale presso la Corte e i Tribunali del Distretto)

1. Gli iscritti al primo anno di corso della Scuola che hanno ottenuto nella graduatoria di ammissione un punteggio non inferiore a 40 punti possono essere ammessi allo svolgimento della formazione professionale presso la Corte e i

Tribunali del distretto in base al numero dei posti individuati congiuntamente dal Presidente della Corte e dai Presidenti dei Tribunali che stipulano la presente convenzione

2. La Corte di Appello comunicherà il totale dei posti disponibili al Direttore della Scuola entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. La domanda di ammissione deve essere presentata al Direttore della Scuola entro l'inizio delle lezioni.

4. L'ammissione avviene sulla base del risultato del concorso di accesso alla Scuola.

5. Il Direttore della Scuola comunica l'elenco degli ammessi al Presidente della Corte, anche al fine di permettere a quest'ultimo l'acquisizione del parere favorevole del Consiglio Giudiziario per la magistratura ordinaria, ai sensi dell'art. 37, comma 4, d.l. n. 98/2011.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività formativa presso la Corte e i Tribunali del Distretto)

1. Lo specializzando ammesso alla formazione professionale a termini dell'art. 1 è tenuto a svolgere l'attività prevista dal progetto formativo, di assistenza ed ausilio ai magistrati del settore civile e penale della Corte e dei Tribunali.

2. Il progetto formativo di ogni specializzando è redatto dal magistrato o dai magistrati assegnatari, di concerto con i Presidenti della Corte d'Appello e dei Tribunali o da un loro delegato, favorendo il principio della rotazione in modo da assicurare una pluralità d'esperienze professionali. L'attività formativa consiste nella preparazione ed assistenza alle udienze in affiancamento al magistrato assegnatario; nella collaborazione allo studio di casi pratici; nella redazione di bozze di atti sotto il controllo del magistrato assegnatario. Lo specializzando è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita nell'esercizio di tali attività.

3. L'attività formativa si svolgerà dal mese di dicembre al mese di luglio di ogni anno accademico.

Art. 3

(Valutazione intermedia del periodo di formazione professionale)

1. Dopo il primo trimestre di formazione, lo specializzando dovrà redigere una relazione, nella quale descriverà analiticamente le attività svolte, i casi pratici alla cui trattazione avrà assistito e la soluzione data alle questioni affrontate, segnatamente quelle più problematiche. Alla relazione intermedia è allegata copia delle bozze degli atti ritenuti più significativi, nel rispetto della normativa sulla riservatezza.

2. Alla relazione intermedia è allegato un succinto giudizio del magistrato o dei magistrati ai quali lo specializzando sia stato affidato ed è approvata dal Presidente della Corte o del Tribunale (o da un suo delegato) e dal Direttore della Scuola (o da un suo delegato).

3. L'esecuzione del percorso formativo può essere interrotta per il venire meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario e lo specializzando, a seguito del mancato rispetto degli obblighi assunti dallo specializzando stesso, ovvero per la sua verificata inidoneità, ovvero ancora per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio giudiziario.

Art. 4
(Frequenza alle lezioni teoriche presso la Scuola)

1. Gli Specializzandi ammessi alla formazione professionale possono frequentare le lezioni presso la Scuola e possono altresì svolgere le prove intermedie.

2. Ai sensi della presente convenzione, lo svolgimento del primo anno di formazione professionale presso la Corte o i Tribunali è sostitutivo di ogni altra attività di *stage* e tirocinio prevista dalla vigente normativa e non può cumularsi alle stesse.

Art. 5
(Valutazione finale della formazione professionale)

1. Il passaggio al secondo anno del corso di Specializzazione è subordinato alla valutazione, con esito positivo, del periodo di formazione professionale svolto presso la Corte o i Tribunali del Distretto.

2. A tal fine, il Presidente della Corte e i Presidenti dei Tribunali o un loro delegato redigono una relazione finale che esprima un giudizio motivato sull'attività svolta e sulla formazione professionale acquisita dallo specializzando, tenuto conto anche della relazione intermedia ai sensi dell'art. 3. La relazione finale viene inviata al Direttore della Scuola e al Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria ai sensi dell'art. 37, comma 4, d.l. n. 98/2011 entro il 15 settembre di ogni anno.

3. Il Consiglio direttivo della Scuola delibera l'ammissione al secondo anno di corso sulla base della relazione di cui al comma 2.

Art. 6
(Interruzione dell'attività formativa)

1. E' facoltà del Capo dell'Ufficio giudiziario di assegnazione interrompere l'attività formativa in qualsiasi momento per il venir meno del rapporto fiduciario con lo specializzando, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dallo specializzando ovvero per la sua verificata inidoneità, ovvero per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio giudiziario. In tale caso il Consiglio direttivo della Scuola adotta i provvedimenti conseguenti in ordine alla prosecuzione degli studi da parte dello specializzando.

Art. 7
(Copertura assicurativa)

1. Sarà cura dell'Università di Perugia provvedere alla copertura assicurativa degli allievi della Scuola contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso gli altri istituti assicurativi per la responsabilità civile.

Art. 8
(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata biennale e si intende rinnovata, di biennio in biennio, per uguale durata qualora una delle parti non comunichi disdetta per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza. Tutti gli atti relativi alla esecuzione della presente convenzione saranno assunti rispettivamente dai Presidenti della Corte e dei Tribunali del Distretto e dal Direttore della Scuola.

Fatto, letto e sottoscritto in duplice originale per accettazione delle parti.

Perugia, 18 GIU 2018

Il Presidente della Corte d › di Perugia
dott. Mario Vincenzo D'Ar

Il Presidente del Tribun rveglianza
dott. Roberto Ferrando

Il Presidente del Tribu i Minorenni
dott. Sergio Vinc

Il Presidente del Tribunale di Perugia
dott.ssa Mariella Roberti

Il Presidente del Tribunale di Terni
dott.ssa Rosanna Ianniello

el Tribunale di Spoleto f.f.
Laudenzi

Il Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "L. Migliorini"
prof. Andrea Orestan